

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

*Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 18 in data 30.05.2012*

INDICE

Articolo 1 - istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

Articolo 2 - determinazione dell'aliquota

Articolo 3 - soggetto attivo

Articolo 4 - soggetto passivo

Articolo 5 - versamento dell'addizionale IRPEF

Articolo 6 - disposizioni finali

Articolo 1 – Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune istituisce dall'anno 2012 l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 commi 142 e 143 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007) e dalle disposizioni impartite dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di deliberazione è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

4. Annualmente il Comune di Bienna determina l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, modulandola anche in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti per l'imposta nazionale, nel rispetto del principio di progressività, così come concesso dall'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011.

Articolo 3 – Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Bienna dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, senza alcuna esenzione dal tributo.

Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 360/1998;

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 5 – Versamento dell'addizionale Irpef

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.